

## Tutela penale dei culti: fine della diseguaglianza sanzionatoria, ma la perequazione non basta più \*

di Antonello De Oto \*\*

Con la modifica del Concordato lateranense cade il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, si ha così che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una "inammissibile discriminazione" nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell'eguale libertà di tutte le religioni per il diritto italiano.

Offesa alla religione cattolica e a chi la professa - vilipendio di ministri del culto cattolico- libertà religiosa - laicità dello Stato - uguaglianza di fronte alla legge - eguale libertà delle religioni.

*Lento pede*, ogni volta che la Corte Costituzionale del nostro paese si trova di fronte a questioni che riguardano la tutela penale del fattore religioso, cerca di percorrere (più o meno coraggiosamente) la strada perequativa dello *status* dei culti di fronte alla legge, tracciata con forza già da un ventennio e che ha visto il suo culmine operativo nella Sent. n. 508/2000, ablativa, questa sì in maniera piena, della fattispecie criminosa prevista all'art. 402 c.p..

Nell'immediatezza del giudizio, relativo al vilipendio della religione di Stato, parte della dottrina parlò infatti, a ragione, di una "pregnante affermazione del principio di laicità dello Stato", che forse poteva (anche legittimamente) lasciar immaginare un "effetto domino" che avrebbe travolto le altre fattispecie del libro II, titolo IV, capo I del Codice Rocco.

Così in effetti non è stato, sia per la tradizionale cautela con cui si muovono le magistrature adite quando è a diverso titolo coinvolta la dimensione religiosa e sia perché si è ritenuto operativamente di perseguire la già collaudata "tecnica del ritaglio", ampiamente utilizzata in precedenza per rendere in qualche misura, costituzionalmente accettabili le previsioni codiciali di cui all' art.404 c.p., con la sentenza 10-14 novembre 1997, n.329 e ancor prima in materia di bestemmia, con la sentenza 18 ottobre 1995 n. 440.

Si dirà nell'immediato che la Corte, pur rimuovendo l' "inammissibile discriminazione" consistente nella più grave previsione sanzionatoria della fattispecie a livello edittale posta a tutela dei ministri del culto cattolico, non poteva pronunciarsi *ultra petitem*, ma doveva rigidamente attenersi al quesito posto dal giudice veronese che nel rimettere gli atti alla Corte Costituzionale con l'Ord. 16 marzo 2004 n.628, individuava contrasto soltanto con gli artt.3 e 8 della Costituzione, non essendo (chissà perché...) stato sollevato conflitto anche con gli artt. 21 e 25 della Suprema Carta.

Intempestiva in effetti, appare la richiesta della difesa dell'imputato, che nel chiedere, pur a ragione, di allargare il tema di indagine, al fine di giungere ad una pronuncia ben più definitiva (e risolutiva) di quella che sarà la determinazione ultima della Corte, lascia nei fatti, facile gioco ai giudici costituzionali che nel valutare come "estranea al presente giudizio la richiesta prospettata dalla parte privata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell' intera norma incriminatrice, in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo..." si sono rifatti strettamente alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, evitando ben più scottanti parabole che una pronuncia "a tutto campo" avrebbe disegnato.

Il processo che ha dato corso alla questione di legittimità costituzionale, vede il sigr. Adel Smith imputato del reato di cui all'art.403 c.p. commi primo e secondo per avere vilipeso ministri di culto della confessione cattolica e aver altresì offeso la religione cattolica (già dello Stato) mediante vilipendio di chi la professa, definendo la Chiesa di Roma "una grande associazione a delinquere". L'atteggiamento inequivocabilmente offensivo delle dichiarazioni rilasciate alla emittente privata "Tele Nuovo", apre il campo ad una duplice riflessione, una squisitamente giuridica sulla struttura e il bene oggetto di tutela della fattispecie prevista dall'art. 403 c.p. e l'altra di politica legislativa, sull'opportunità o meno del mantenimento e del potenziamento dei reati di opinione e nello specifico di una tutela penale *ad hoc* per le confessioni religiose.

Sarebbe dunque, preliminarmente, interessante chiedersi, visto che l'ormai espunto art.402 c.p. tutelava il bene di civiltà-religione cattolica, a tutela di quale bene giuridico è stato preposto dal legislatore fascista l'art.403 c.p..

Difficilmente sostenibile appare, nel ventaglio delle ipotesi dottrinarie a disposizione, la tesi della mera tutela del fedele e del ministro di culto a livello di personalità individuale. Tale valutazione appare superata e come sradicata da un *corpus* di norme che invece mirava ad avere per collante di fondo il sentimento religioso, visto all'epoca come interesse generale, "...fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato". Contro l'ipotesi della mera tutela personale militano poi due considerazioni di ordine tecnico: la prevista perseguibilità d'ufficio del reato e il non richiesto requisito della pubblicità del fatto nell'ipotesi di offesa al ministro di culto (Il comma). A ben vedere infatti, il primo rilievo costituisce un chiaro indizio della natura non individuale della tutela, dato invece che reati quali l'ingiuria e la diffamazione sono punibili a querela di parte ex art. 597 c.p., nello stesso solco poi la seconda considerazione che, nel ritenere superfluo il requisito di pubblicità del fatto se il comportamento vilipendioso è portato contro un ministro di culto cattolico, riconoscerebbe automaticamente un'intrinseca rilevanza istituzionale della carica che quest'ultimo riveste.

Altra parte della dottrina, in un risalente ma attuale scritto, veicolò il concetto della "pluridimensionalità della condotta offensiva", essendo secondo questo orientamento, rilevante l'offesa alla religione solo in quanto mediata dall'offesa ad un altro bene giuridico autonomamente considerato. Questa opzione, pur suggestiva e molto "quotata", non tiene forse nel dovuto conto, che è "...la religione oggetto della tutela penale in tutte le disposizioni del capo I, titolo IV, non soltanto nella norma dell'art. 402 c.p.". In definitiva, non si può negare che gli art.403, 404 e 406 c.p. (autonomia può essere riconosciuta solo al delitto di turbativa di predica, perché fattispecie strutturalmente diversa dalle ipotesi di vilipendio), siano in realtà articolazioni specificative di un medesimo disegno di tutela, ormai vacillante, che rischia di apparire come una disarticolata e sorpassata testimonianza della "stagione del privilegio"; anche in seguito alla decapitazione inferta a questa parte del codice con la cancellazione del 402 c.p.. Un corpo senza testa dunque, che continua a sopravvivere utilizzando tralaltro una terminologia risalente, scavalcata da accadimenti fondamentali che hanno profondamente modificato le relazioni giuridico-politiche tra Stato e Chiesa in Italia. Si parla infatti nell'articolato, di "religione di Stato"(inciso da intendersi come sinonimo di religione cattolica) e di "culti ammessi" (quest'ultimo termine utilizzato per qualificare tutte le religioni "altre", come se l'art.8 Cost. e lo strumento delle intese non fossero operativi!).

Se questo non fosse sufficiente, se altresì il richiamo all'evidente contrasto di tali disposizioni con un supremo principio della Repubblica, come quello di laicità, non fosse ancora ritenuto bastevole, non si potrebbe però chiudere gli occhi anche di fronte ai problemi di tassatività che i reati di vilipendio in particolare e quelli di opinione in generale sollevano.

L'indeterminatezza della fattispecie criminosa in oggetto, è *in re ipsa*. Il vilipendio risulta essere categoria normativa che necessita, per operare, di integrazioni valutative da parte degli organi giudicanti, che dovranno ineludibilmente, per esprimere un giudizio sulla rilevanza penale o meno di un determinato fatto, servirsi di parametri eteronormativi, rinvenibili (e liberamente acquisibili secondo una valutazione personale del magistrato) nel contesto sociale e culturale dell'epoca.

Consistendo generalmente il vilipendio, a livello di elemento oggettivo del reato, di condotta tipica, in una "ostentazione di disprezzo", nel caso precipuo dell'offesa alla religione dello Stato (ora cattolica) mediante vilipendio delle persone, pur nel vestirsi di specificità, richiede per potersi delineare offesa alla religione, che "...vengano chiamati in causa i valori-etico spirituali e le credenze basilari della religione nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti...".

Forti risultano essere le aderenze con la struttura dell'ablato vilipendio generico alla religione cattolica, che legittimamente consegnano al 403 c.p. (nei fatti solo reso compatibile con la Carta fondamentale, nell'erogazione della sanzione editale), titolo per essere il "nuovo capofila" del capo I titolo IV.

Ecco, ancora una volta, il punto: la Corte, chiamata di nuovo a pronunciarsi in materia di tutela penale dei culti, certo stretta nei limiti del quesito posto dal giudice *a quo*, è sembrata fare un passo indietro a fronte del tratto di penna con cui aveva, solo cinque anni prima, colpito le fondamenta dell'articolato in commento.

La Consulta in definitiva, è parsa quasi paga di aver soltanto "cesellato" la fattispecie incriminatrice del 403 c.p., di aver operato un'azione perequatrice che parifica le pene verso il basso, imponendo il trattamento sanzionatorio ex art. 406 c.p.. Una sentenza forse già travolta dal bisogno di un diritto penale minimo e funzionale; un riflesso, quello della Suprema magistratura che finisce per indicare oggi al legislatore, una strada purtroppo non più così definita. Legislatore, inerte per decenni, che sembra non avvertire la pericolosità di una mera riproposizione, pur se egualitaria, della tutela penale delle confessioni religiose. Una miccia rinfocolata dal vento della discrezionalità che soffia in materia di vilipendio e che oggi più di ieri alimenta, inavvertitamente, lo scontro tra credenze.

Situazioni conflittuali che lo Stato, casa comune di tutti i *cives*, deve schivare, evitando di entrare nell'arena del dibattito religioso o della libertà di non credere, senza calarsi nelle distinzioni e nelle valutazioni di necessità di tutela di questo o di quel culto presente sul territorio e non contrario all'ordinamento giuridico italiano. Certo, come sottolineava parte della dottrina già nel 1974, bisognerà, dopo aver superato i termini e i limiti strutturali di questa tutela penale del fenomeno religioso, "...non ignorare che la sfera morale del soggetto umano ha del pari bisogno di protezione".

Si potrà, qualora sia eliminato l'intero capo I titolo IV dal codice del 1930 (se questa sarà la scelta o se invece si preferirà, per altri motivi, il varo di un nuovo codice) farsi bastare le previsioni già poste a tutela dell'onore della persona sufficienti a "lavare" concretamente l'onta subita e in linea anche con il principio penalistico dell' *extrema ratio*, riportando così al centro la persona e il suo sentire religioso o le sue altre istanze (opzione agnostica o atea), piuttosto che il patrimonio dogmatico di una confessione religiosa in quanto tale.

Altro risultato non trascurabile sarebbe la penetrazione definitiva del supremo principio di laicità dello Stato in materia penale e conseguentemente l'affermazione di quel concetto di *isonomia* (uguaglianza di leggi e perciò di diritti) caro alla democrazia ateniese, che dovrebbe ispirare tutti gli ordinamenti di libertà.

\* Il presente scritto è in corso di pubblicazione nella rivista "*Critica del diritto*".

\*\* Ricercatore Universitario per il Diritto ecclesiastico e diritto canonico - Università di Bologna.

Più esattamente dalla determinazione pattiziamente convenuta tra Stato e Chiesa cattolica di non considerare più in vigore il principio secondo cui, la religione cattolica rappresentava la sola religione dello Stato (art.1 Protocollo addizionale Accordo di Villa Madama), v. LEZIROLI G., *Fine di un confessionismo (a proposito del punto n.1 del Protocollo addizionale alle modificazioni consensuali del Concordato Lateranense)*, in *Il Dir. Eccl.*, 1984/1, 495-506.

Molto si è scritto a riguardo, cfr. COLELLA P., *L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato. Corte Cost. 20 novembre 2000, n.508 (commento)*, in *Corr. Giur.*, 2001/3,336-338; OLIVETTI M., *Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzione di religione e laicità dello Stato. Osservazione a C.Cost. 20 novembre 2000, n.508*, in *Giur. Cost.*, 2000/6, 3972-3979; VECCHIO CAIRONE I., *Stato di diritto costituzionale e vilipendio delle religioni. La giurisprudenza evolutiva della Corte Costituzionale*, in *Il Dir. Eccl.*, 2001/1, 1057-1073; CAVANA P., *La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci ed ombre di un'incostituzionalità annunciata (Osservazione a C. Cost.20 novembre 2000, n.508)*, in *Giur. Cost.*,2000/6, 3990-4003;

LONG G., *Il "vilipendio" in uno Stato laico*, in *Quad. Cost.*, n. 2001/2, 366.

Ogni qualvolta l'elemento religioso entra per i più disparati motivi nelle aule giudiziarie, la questione trattata sembra immediatamente assumere una dimensione politica e mediatica (complessa vicenda del crocifisso *docet*) e si discute altresì, se e come la sfera del diritto e la tutela giurisdizionale debbano interessarsi di dispute relative al sovrannaturale: proprio su quest'ultimo aspetto, paradigmatico il caso di cui è stato investito il Tribunale di Viterbo mesi addietro. Una questione del tutto "particolare", tendente ad accertare l'esistenza o meno come personaggio storico della figura di Gesù Cristo, al fine di condannare don Enrico Righi, parroco del paesino di Bagnoregio, per abuso della credulità popolare ex art.661 c.p.. Cfr. FELTRI M., *"Gesù è esistito?". A decidere sarà un tribunale.*, in *La stampa*, 30.04.2005.

V. a commento CHIZZONITI G. A., *Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. Pen.*, 1998/6, 1575; CASUSCELLI G., *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: "buoni motivi" e "cattive azioni"(nota a Corte Cost. n.329 del 1997)* in *Quad. di dir.e pol. eccl.*, 1998/3; RIMOLI F., *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. Cost.*, 1996, fasc.6, 3343-3350; CANONICO M., *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era? (nota a Corte Cost.14 novembre 1997, n.329)*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*,1998, fasc.3, pt.I, 856-877; GIRALDI C., *Sulla pretesa tutela del sentimento religioso individuale. (In margine alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.404 c.p.)*, in *L'indice penale*,1998, fasc.3,783-814; UCCELLA F., *Costituzione, sentimento religioso e vilipendio delle religioni(nota a Corte Cost. 14 novembre 1997 n.329)*, in *Riv. di polizia*,1998,fasc.8-9,550-566.

Nel nostro ordinamento per effetto prima della richiamata sent. Corte Cost. n.440/1995 che ne aveva moncato la struttura, causando l'indeterminatezza dell'oggetto tutelato e poi dell'art.57 del d.lgs. n.507 del 1999, l'art.724 c.p. si "dissolve", lasciando il posto ad una mera fattispecie di contravvenzione che nei fatti, finisce solo per aumentare la discrezionalità nell'emanare la sanzione pecuniaria da parte degli organi di polizia preposti, sanzione che va da un

minimo di € 51,65 a un massimo di € 309,87. Vedi RAMACCI F., *La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa? (nota Corte Cost., sent. 18 ottobre 1995 n.440)* in *Giur. Cost.*,1995, 3484-3487, COLAIANNI N., *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, in *Foro It.*, 1996/1, 30-37, ARCADIO F., *Art. 724 del codice penale. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti. Problematiche costituzionali e problematiche di civiltà*, in *L'amministrazione Italiana*, 2001, fasc.11, 1535-1537. Sull'impianto dell'operazione di depenalizzazione che ha coinvolto anche la bestemmia, v. in generale PIERGALLINI C., *Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n.507 del 1999:lineamenti problemi prospettive*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2000, 1378-1406.

Si rileva qui, un intervento in due fasi della difesa dell'imputato. Mettendo a confronto, le ragioni e le richieste riportate dai legali dell'imputato nell'Ordinanza del Trib. di Verona con quelle esposte nella memoria consegnata dagli Avvocati del sigr. Smith alla Suprema Corte, si nota come solo nella seconda il "respiro normativo" diviene più ampio e le richieste di parte si fanno più radicali (non si invoca quindi il solo contrasto con gli art. 3 e 8 della Costituzione ma una caducazione totale della fattispecie incriminatrice in oggetto). V. per il testo dell'ordinanza, Trib. di Verona - Ord. 16.03.2004, n.628 in *Quad. di dir. e pol. eccl.*, 2004/3, 891-892.

Corte Cost., Sent. N.168 del 18 aprile 2005, il testo è rinvenibile in [www.olir.it](http://www.olir.it)

Poco rilevante, se si tratta strettamente di reati di vilipendio, pur se significativa del *trend* "politico" seguito in materia di tutela penale dei culti dai giudici costituzionali, la pronuncia immediatamente precedente a quella in commento, ovvero la sent. n. 327/2002 che andò ad incidere sul delitto di turbativa di predica (art.405 c.p.). Anche qui la Corte non ritenne di pronunciarsi *ultra petitum* e scelse la strada già battuta per ricalibrare l'art.404 c.p. con differenze minimali e "una più spiccata attenzione per i dettagli", v. in questo senso IVALDI M.C., *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004, 252.

L'imputato avvalendosi del mezzo televisivo ha definito il Sommo Pontefice "capo di questa istituzione che io definisco associazione a delinquere" e il Cardinale Biffi come "miserabile". Cfr. Trib. di Verona - Ord. 16.03.2004, n.628 in *Quad. di dir. e pol. eccl.*, 2004/3, 891-892.

Trib. di Verona, Processo reg. N.2062/2003, a carico di A. Smith.

Gli stessi dirigenti dell'emittente, non chiamati a rispondere dalla Magistratura veneta, che ha identificato solo il capo di imputazione ex 403 c.p. per il sigr. Smith, potevano risultare astrattamente esposti ad un'azione legale a carico loro e del conduttore del programma, per il contenuto delle dichiarazioni vilipendiose rese dall'imputato. La legge 6 agosto del 1990, n.223 prevede all'art. 30 alcune specifiche disposizioni penali, poste a tutela di un corretto esercizio e gestione della radiocomunicazione. Le fattispecie codificate però, sono essenzialmente due e riguardano l'omesso controllo sul contenuto "osceno" o "raccapricciante" delle trasmissioni e la diffamazione commessa mediante trasmissioni che attribuiscono un fatto determinato. Cfr. BARTOLO P., *L.6 agosto 1990 n.223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". Commento all'art.30 (Disposizioni penali). Parte I(commi 1-5)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1991/4, 892-903. Avendo la "Legge Mammi" ristretto così il campo, non è facile prescindere dal fatto che tuttavia "...la categoria dei reati che si possono commettere con il mezzo radiotelevisivo deve ritenersi assai più ampia, potendo essi identificarsi in qualsiasi reato c.d. di espressione, dall'istigazione a delinquere al vilipendio[...].pertanto si dovrà fare applicazione della disciplina comune del codice penale ogni qualvolta si ravvisino gli estremi dei reati in esso previsti". Cfr. VALASTRO A., *Le sanzioni penali*, in SANTANIELLO G.(a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Vol. XV, Tomo II, *La Radiotelevisione* (a cura di) R. ZACCARIA, Padova, 1996,704. Per ulteriori approfondimenti v. FIORAVANTI L., *Statuti penali dell'attività televisiva*, Milano, 1995.

Complessi furono i "contorcimenti giurisprudenziali" pre-concordatari, volti a salvare l'articolo in oggetto. V. per una ricostruzione ultima della parabola giurisprudenziale in materia, D'AGUANNO T., *I reati in materia di religione (note sulla legittimità costituzionale)*, in *Critica penale*, 2001/2, 171-185. Basti qui ricordare come, per orientare costituzionalmente la fattispecie criminosa di cui all'art. 402 c.p., si ricorse negli anni '50 a riformulare la fisionomia del bene giuridico protetto, giustificando l'esistenza del reato e la relativa portata della sanzione edittale, col c.d. "criterio della maggioranza". La già citata sent. n. 508/2000 della Suprema Corte, facendo proprio esplicitamente riferimento ad una violazione del supremo principio di laicità dello Stato e degli art. 3 e 8 della Cost., spazzerà definitivamente il campo da dubbi di sorta, ablando il reato. Cfr. inoltre, STILO L., *Dalla "morte" del principio di laicità dello Stato alla sua risurrezione (nota a Corte Cost., sent.13-20 nov.2000 n.508)*, in *Il Nuovo diritto*,2001, 364-374; VENAFRO E., *Il reato di vilipendio della religione non passa il vaglio della Corte costituzionale (nota a Corte cost.n.508/2000)*, in *Legisl. Pen.*,2001/3, 1073-1080; D'AMATO S., *Brevi note a margine della sentenza declaratoria di incostituzionalità del reato di*

*vilipendio alla religione di Stato (Corte Cost. n.508 del 13 novembre 2000)*, in *Critica del diritto*,2000, fasc.3-4,536-551.

Così, nel riportare le linee guida di politica legislativa che avevano ispirato il guardasigilli Rocco in questa materia, CADOPPI A.- VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte Speciale.*, Padova, 2004, 130. Di un "pervasivo e massiccio" processo di "pubblicizzazione" degli interessi, nel Codice del 1930 e in special modo per i reati previsti al Titolo IV del Libro II, parlano PADOVANI T.- STORTONI L., *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale.*, Bologna, 1991. Evidente poi, secondo autorevole dottrina, "la coerenza dell'impianto normativo al regime che l'ha prodotto. In un'epoca in cui la religione cattolica è ritenuta fattore di coesione nazionale e carattere tipico dell'italianità..." cfr. MUSSELLI L.-TOZZI V., *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso.*, Roma-Bari, 2000, 316.

L'art.597 1° c. [v. per approfondimenti *Art. 597 (voce)*, in MARINI G.- LA MONICA M.- MAZZA L. (a cura di), *Commentario al codice penale*, Torino, 2002, 2866], subordina infatti a querela di parte la perseguibilità dei delitti contro l'onore, mentre la perseguibilità d'ufficio prevista dal legislatore del 1930 per il 403 c.p. non fa che testimoniare la natura superindividuale dell'interesse protetto. Cfr. SGROI C., *Art. 403 c.p. (voce)*, in LATTANZI G.- LUPO E. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina.*, Volume VII, Libro II, Milano, 2000, 431.

In questo senso v. FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto Penale. Parte Speciale*, Bologna, vol.I, 1997, 331; SIRACUSANO P., *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, 1983, 108-109.

PULITANÓ D., *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in *Riv. It. di dir. e proc. Pen.*, 1969, 194-243. Di detta posizione in dottrina ne fa efficacemente menzione anche SIRACUSANO P., *op. cit.*, 106 e ss. (note 56 e 57).

LARICCIA S., *Tutela penale della religione cattolica e libertà di pensiero*, in *Giur. It.*, 1967, II, 343.

Sulla natura giuridica del reato di turbativa di predica, la condotta tipica del reato e le differenze con le ipotesi di vilipendio, sia per ciò che attiene l'elemento oggettivo che quello soggettivo della fattispecie, v. FIORE M., *Il reato di "turbatio sacrorum": contributo all'ermeneutica dell'art.405 c.p.*, Padova, 1978.

Correttamente parte della dottrina definisce "...la norma di cui all'art.402 c.p., vero e proprio perno del sistema codificato nel 1930...", cfr. JASONNI M., *Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale del sentimento religioso nelle aporie della più recente giurisprudenza*, in *Quad. di dir. e pol. eccl.*, 1998/3, 988.

Così, in maniera esplicita, Corte Cost., 18 ottobre 1995, n.440, in *Giur. Cost.*, 1995, III, 3475-3499.

Anche la stessa Consulta con la decisione del 14 novembre 1997, n.329, pur nel valutare superata e inadeguata l'espressione "culti ammessi nello Stato", non opera una esplicita divisione tra confessioni con e confessioni prive di intesa ma parla, in maniera generica (pur se omnicomprensiva) di confessioni "...che rientrano nella protezione dell'art.8 della Costituzione". Pone, a ragione, particolare attenzione sulla questione terminologica, come indicatore della vetustà della disciplina penale in materia di religione, MAZZOLA R., *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte Costituzionale*, in *Quad. di dir. e pol. eccl.*,2005/1, 66.

Principio peraltro, ancora una volta richiamato dalla Corte, anche nella pronuncia in commento: "Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 Cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato".

Per un'analisi v. CAMPISI N., *I reati di vilipendio*, Padova, 1968; PROSDOCIMI S., *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 750; TASCONE M.G., *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. giur.*,1994, vol. XXXII.

Sembra difficile bilanciare con successo, senza sacrificare le esigenze di determinatezza della fattispecie, la volontà di salvamento (sentita da parte della dottrina) dei reati contenuti nel capo I titolo IV con l'impossibilità di creare una sorta di "cono d'ombra" non raggiungibile dai principi contenuti negli art.21 e 25 II comma della Costituzione. Anche una perequazione della sanzione edittale di taluni incriminazioni contenute nel capo considerato, non può essere considerato come indice di sicura modernizzazione e quindi di legittima sopravvivenza del vilipendio in generale e, nello

specifico, dei reati posti a tutela del sentimento religioso. Tutti i dubbi che investono i giuristi dunque permangono. Rimane l'incertezza del limite, soprattutto in materia di tutela penale dei culti, l'impalpabilità di un confine non tracciato e forse non tracciabile, senza dover appunto ricorrere ai c.d. concetti di comune esperienza o al sentire della maggioranza, tra critica ammessa in un necessario dibattito teologico e comportamento vilipendio.

Ecco spiegato perché autorevole dottrina ha ritenuto di classificare il concetto di vilipendio come "normativo non giuridico" o "normativo in senso ampio". Cfr. SIRACUSANO P., *op. cit.*, 121 (nota 102); FIANDACA G.-MUSCO E., *Una introduzione al fatto di reato*, Catania, 1982, 22.

Cfr. SGROI C., *Art. 403 c.p. (voce)*, in LATTANZI G.- LUPO E. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina.*, Volume VII, Libro II, Milano, 2000, 439.

L'interdipendenza delle due fattispecie e la loro "intercambiabilità" a livello di raggiungimento dello scopo finalistico delle norme considerate, pur nella differenza specificativa dei titoli di reato, è testimoniato anche dal fatto che, prima della sent.C. Cost.n. 508/2000, i due titoli di reato non potevano concorrere, giacché secondo consolidata dottrina e giurisprudenza l'applicazione del primo escludeva il secondo. Cfr. SGROI C., *Art. 403 c.p. (voce)*, in LATTANZI G.- LUPO E. (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina.*, Volume VII, Libro II, Milano, 2000, 444.

Come fa notare chiaramente MARCHEI N., *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo"(ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, in <http://www.olir.it/> (maggio 2005): "...la Corte, infatti, fino ad ora, non sembra voler prendere una chiara posizione - abilmente evitata dalla sentenza che si commenta con il richiamo invalicabile del *thema decidendum* individuato nell'ordinanza di rimessione - sulla questione più radicale della compatibilità del bene tutelato dalle norme con il principio di laicità dello Stato, che avrebbe reso inevitabile, in caso di risposta negativa, la dichiarazione di incostituzionalità totale delle fattispecie di reato".

Con tutte le perplessità che un'operazione del genere porta con sé, ovvero il contrasto "...con una serie di principi e vincoli tipici della materia penalistica...". Cfr. FIANDACA G., *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro It.*, 1998, I, 25.

V. sul tema le fondamentali precisazioni di FERRAJOLI L., *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in CURI U.- PALOMBARINI G., *Diritto penale minimo*, Roma, 2002. 9-21.

Sui progetti di riforma in generale v. BARTOLOMEO R., *Guida alla parte speciale del diritto penale*, Milano, 2004, capitolo V (in particolare p. 83 e ss.). Per un'analisi della trattazione della tutela penale dei culti nei progetti di riforma, confronta MAZZOLA R., *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte Costituzionale*, in *Quad. di dir. e pol. eccl.*, 2005/1, *passim*, che nota altresì come (pag. 83) anche nell'ultimo disegno di legge A.C. 2351- *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, 1 marzo 2002, la non riproposizione del Capo dedicato ai *-Reati contro la libertà di coscienza e religione-* "...fa supporre che il governo abbia voluto considerare valide le norme del Codice Rocco, ritenendo pertanto opportuna in questa materia una tutela penale speciale".

La radicalizzazione dei comportamenti da parte delle religioni in entrata (anche a causa di massicci flussi migratori), spesso accompagnati da forme di spiritualità militante e le resistenze poste in essere dalla confessione di maggioranza non certo propensa a perdere consolidate posizioni di "vantaggio giuridico", ha finito per obbligare lo Stato, "colpevole" di non aver abitato *in toto* le vetuste norme del capo I titolo IV del Codice Rocco, ad essere involontariamente nel mezzo di una scomoda disputa, drammatizzata dalla veste giuridica che l'aver approntato (certo in altre epoche) una tutela penale delle religioni le conferisce. La questione alla base dell' intervento della Consulta relativo al 403 c.p. è una chiara testimonianza dei toni e del livello che lo scontro oggi a volte finisce per assumere. Di questi giorni poi è la notizia del rinvio a giudizio della scrittrice Oriana Fallaci da parte del GIP di Bergamo, competente per territorio, che accogliendo l'opposizione di Adel Smith sull'archiviazione del procedimento proposta dal PM, ha ordinato all'accusa di formulare l'imputazione "in ordine al reato di cui all'art.406 c.p. in relazione all'art.403", in questo caso si tratterebbe di vilipendio della religione islamica. Nel libro della nota scrittrice ci sarebbero espressioni "inequivocabilmente offensive nei confronti dell'Islam e di coloro che praticano quel credo religioso". V. *Vilipendio alla religione islamica, la Fallaci sotto processo*, in [www.agi.it/news](http://www.agi.it/news), ult. visita: 05.05.2005.

Cfr. BOLOGNINI F., *Riflessioni sul reato di vilipendio della religione*, Milano, 1974, 28.

Vedi, per tutti, sul tema VASSALLI G., *Riforma del codice penale: se, come e quando*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1,

Da considerare anche l'ipotesi di una permanenza dei reati previsti negli art. 403 e 404 c.p. a patto che vi sia una: "...previa riformulazione in chiave liberale democratica" e solo come "...fattispecie aggravate di delitti contro l'onore o contro il patrimonio". V. CADOPPI A.- VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte Speciale.*, Padova, 2004, 134. I problemi che importerebbe detta soluzione, sono individuabili nella mancata tutela di posizioni agnostiche o atee del singolo cittadino e nello sfuggire la questione più ampia dello scontro d'identità in atto. Si verrebbe a creare una condizione tacita di maggiore *favor* apprestata a cittadini fedeli di una religione rispetto ad altri non appartenenti ad alcun culto, oltre che essere in contrasto con lo spirito dell'art.19 della Costituzione, che tutela la libertà di non credere, pur se implicitamente. Un'ipotesi di tutela più omnicomprensiva e "...aderente ad una società pluri-etnica e pluriconfessionale come si avvia ad essere la società italiana...", la suggerisce invece il D.L. n. 122/1993 (convertito con modificazioni con L. n. 205/1993) dal titolo "*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*", che sanziona violenze o atti di provocazione alla violenza etnico-religiosa con un compasso di pena editale che va da uno a quattro anni. V. in oggetto le riflessioni di BOTTA R., *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002, 289-290.

V. sul tema le riflessioni di STELLA F., *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 306. Sulla natura e il ruolo del concetto di laicità in una democrazia costituzionale v. CARDIA C., *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 874-890; RUSCONI G.E., *Come se Dio non ci fosse*, Torino, 2000, 39-49.

Cfr. FASSÓ G., *La democrazia in grecia*, Ristampa, (a cura di), FARALLI C.-PATTARO E.-ZUCCHINI G., Milano, 1999, 8-10.